



CITTA' DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

Prot. 21556 del 08/09/2020

Ordinanza del Sindaco n. 45 del 08/09/2020

OGGETTO: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BORDIGHERA. PRESA D'ATTO INAGIBILITA' TEMPORANEA DEI PLESSI SCOLASTICI "E. DE AMICIS", "G. RUFFINI" E "G. RODARI". CONSEGUENTE DETERMINAZIONE DELL'INIZIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'Istituto Comprensivo di Bordighera, con sede in via Pelloux, ricomprende la scuola dell'infanzia "Villa Felomena" in via Napoli, le scuole primarie "E. de Amicis", "G. Rodari" e "M. Primina" (rispettivamente nelle vie Pelloux e Pasteur e in frazione Borghetto San Nicolò), e la scuola secondaria di 1° grado "G. Ruffini" in via Napoli;
- tali edifici scolastici, quanto agli obblighi di messa in sicurezza e ristrutturazione, risultano di competenza di questo Ente e sono inseriti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica;

CONSIDERATO che:

- sugli edifici scolastici dei plessi "G. Rodari" di Via Pasteur, "E. de Amicis" e "G. Ruffini" sono in corso importanti lavori di messa in sicurezza antisismica;
- le scuole "G. Ruffini" e "E. de Amicis" si trovano all'interno del medesimo immobile, con ingressi separati;
- l'Istituto Comprensivo Bordighera in relazione all'emergenza Covid-19, ha rappresentato la necessita di interventi di adeguamento delle aule didattiche e degli spazi scolastici necessari per garantire:
 - le condizioni di sicurezza che riducano al minimo le possibilità di contagio, proteggendo la salute sia degli alunni che del personale scolastico;
 - la qualità della relazione pedagogica ed educativa che, data l'età dei bambini, impedisce di imporre misure restrittive, previste per gli alunni degli altri ordini di scuola, quali il distanziamento fisico o la limitazione dei contatti.
- a tali fini l'amministrazione comunale, con provvedimento di Giunta comunale n. 172 del 12 agosto 2020, ha acquisito la disponibilità, da parte del proprietario Istituto Suore di Maria Consolatrice, della struttura denominata "Villa Palmizi", già sede scolastica, per la locazione, con oneri a carico della civica amministrazione per le opere che si riterranno necessarie per il riavvio della stessa alle predette finalità scolastiche;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 661, adottata nella seduta del 24/07/2020, ad oggetto: "Determinazione del calendario scolastico regionale per l'anno 2020/2021".

ATTESO che, su relazione del Responsabile del Servizio dei LL.PP. si è preso atto che i lavori, per entrambe le strutture scolastiche "De Amicis-Ruffini" e "Rodari", sono in fase avanzata, ma che risulta necessario, al fine di assicurare la fruibilità in sicurezza e del ricollocamento delle classi all'interno delle predette strutture, procedere ad effettuare ulteriori interventi, al fine di poter gestire l'attività scolastica nel rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti;

ATTESO altresì che, relativamente alla sopravvenuta disponibilità della struttura di "Villa Palmizi" i lavori di sistemazione da eseguire all'interno della stessa, per dar corso all'ipotesi progettuale condivisa con il Dirigente Scolastico, le insegnanti e il responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, sono in fase di realizzazione;

RILEVATO che, in ragione dei predetti lavori, non è possibile consentire l'utilizzo dei locali scolastici e l'ingresso nei medesimi, in quanto occorre tutelare l'incolumità pubblica di tutti i soggetti frequentanti la Scuola (alunni, docenti, personale ATA, genitori, etc..), messa in pericolo dai lavori stessi. In altri termini, non è possibile, allo stato d'arte dei lavori, consentire l'utilizzo della scuola per la data prevista del 14/09/2020, in quanto sarebbe esposta a pericolo l'incolumità di tutti i predetti soggetti;

PRESO ATTO altresì che nei giorni 20 e 21 settembre 2020 si svolgeranno presso le scuole "de Amicis" e "Rodari" le consultazioni referendaria e regionale previste da disposizioni statali;

PRECISATO che, in considerazione dei pericoli connessi ai citati lavori di adeguamento antisismico, a tutela delle persone che accederanno ai seggi elettorali nei giorni delle consultazioni (20 e 21/09/2020) e, dopo, alle strutture scolastiche per le attività didattiche:

- entro il 18/09/2020 dovranno essere realizzate le lavorazioni atte a garantire la sicurezza (con limitazione per quanto possibile dei disagi) dei seggi e delle attività elettorali previste presso le scuole de Amicis e Rodari nei giorni 20 e 21 settembre;
- entro il 22/09/2020, fermo il suddetto espletamento dei lavori di sicurezza nei locali a garanzia dell'incolumità delle persone, dovranno essere ultimate le lavorazioni e gli apprestamenti idonei a limitare le immissioni acustiche e i disagi rumorosi, altrimenti interferenti con le attività didattiche nelle scuole de Amicis, Ruffini e Rodari;

ATTESO che, ai sensi del 4° comma dell'art. 54 del D. Lgs 267/2000, il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

RILEVATO che la tipologia di ordinanza, delineata dalla riportata disposizione normativa, fa riferimento alla cd. "*ordinanza contingibile ed urgente*", cioè un atto a contenuto atipico, che l'amministrazione è abilitata ad adottare per fronteggiare situazioni eccezionali, anche derogando alla disciplina di rango primario, ma pur sempre nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, ivi compresi i principi generali del diritto dell'Unione europea;

RILEVATO altresì che la sussistenza di una situazione di pericolo e di emergenza, quale presupposto di adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti, è pienamente confermato da lungo tempo dalla giurisprudenza: "*Il Sindaco è legittimato ad adottare le ordinanze contingibili ed urgenti, ove ricorra una situazione di pericolo attuale per la pubblica incolumità, non fronteggiabile con i normali strumenti predisposti dall'ordinamento*" (CdS Sez. V, n. 1128 del 29.7.1998; in tal senso anche: CdS, Sez. V n. 63 del 23.01.1991; TAR



Puglia Sez. Lecce n. 3598 del 16.11.2000). Più recentemente, è stato correttamente evidenziato che l'elemento imprescindibile di siffatte ordinanze è costituito dall'effettiva esistenza di una situazione di pericolo imminente al momento dell'adozione della medesima, essendo influente tanto la prevedibilità dell'evento dannoso, quanto il fatto che la situazione emergenziale sia sorta in epoca precedente (TAR Veneto Sez. II n. 406/2013; CdS Sez. V 19.12.2012 n. 4968; TAR Campania, Napoli Sez. I, 21.6.2005 n. 8328). Fra l'altro, non va trascurato il fatto che le ordinanze in esame possono e, devono, essere emanate anche per prevenire pericoli, oltre che eliminarli: *"L'ordinanza contingibile ed urgente può essere adottata non solo per porre rimedio ai danni già verificatisi, ma anche e soprattutto per evitare la produzione di tali pericoli"* (CdS Sez. V n. 1904 del 2.4.2001; in tal senso anche Cassazione Civile, Sezioni Unite n. 490 del 17.01.2002);

RIBADITO che:

- *"Presupposti per l'adozione da parte del Sindaco dell'ordinanza contingibile ed urgente sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, e la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento"* (TAR Liguria sez. II^a 2 maggio 2018, n. 410); *"Il potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti in qualità di ufficiale del Governo deve sottostare a specifici presupposti e limiti che consistono nella situazione di eccezionalità e urgenza, non affrontabili con i rimedi ordinari previsti dall'ordinamento, e nel rispetto dei principi generali di proporzionalità della misura in ordine al sacrificio imposto al soggetto privato relativamente a una situazione di grave pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana"* (TAR Calabria sez. Catanzaro I^a, del 4.4.2018, n. 809 – TAR Puglia, sez. Bari II^a n. 609/2020 e TAR Lombardia, Sez. Milano II^a n. 929/2020 – CdS Sez. V, n. 1670/2020;

RILEVATO che l'indicata situazione di pericolo, connessa all'utilizzo delle scuole, nel corso della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, impone l'adozione di immediate misure, aventi natura cautelare e precauzionale, volte a scongiurare, in un'ottica di corretta precauzione, l'effettiva concretizzazione del pericolo medesimo. In altri termini, *"l'applicazione del principio di precauzione comporta (...) che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa o da situazioni pericolose, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali"* (CdS Sez. V n. 2495/2015). In tal senso, pur consapevoli dell'inizio dell'anno scolastico e della sua indubbia importanza, occorre, ad ogni modo, in un'ottica di comparazione di "beni pubblici" da tutelare, anteporre l'imprescindibile salvaguardia dell'incolumità pubblica, quale indubbio valore primario, da garantire nella sua interezza ed in modo prioritario;

DATO ATTO che il Ministero dell'Istruzione e la Regione Liguria hanno previsto come data di apertura dell'anno scolastico 2020/2021 il giorno lunedì 14/09/2020;

VALUTATA l'impossibilità tecnica di concludere in sicurezza gli interventi di sistemazione dei succitati plessi scolastici prima delle previste date di svolgimento delle consultazioni elettorali e di riavvio delle attività scolastiche, nonché di gestire il ricollocamento delle aule nella struttura di "Villa Palmizi" e le conseguenti sanificazioni dei locali entro la data prevista per l'inizio dell'anno scolastico;

RITENUTO, in ragione delle considerazioni ora espresse, di essere in presenza:

1. di una situazione di pericolo per la pubblica incolumità;
2. di una situazione contingente, che impone un intervento immediato ed urgente;



CONSIDERATO per tutto quanto sopra di dover disporre l'apertura delle scuole a far data da giovedì 24 settembre 2020 (per evidenti esigenze di uniformità e coordinamento disposizione riferita a tutte le scuole rientranti nell'Istituto Comprensivo Bordighera);

VISTI:

- l'articolo 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 6. Legge n. 125 del 24 luglio 2008 che ha modificato il testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale;
- l'art.7 Legge n. 241/1990 in base al quale è possibile omettere la comunicazione di avvio del procedimento, in quanto sussistono particolari esigenze di celerità del procedimento stesso;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, facente parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo,

ORDINA

- **La chiusura** di tutti i plessi scolastici (palestre e spazi accessori compresi) facenti capo all'Istituto Comprensivo di Bordighera, **sino a mercoledì 23 settembre 2020, fatto salvo il funzionamento dei seggi elettorali presso le scuole "E. de Amicis" e "G. Rodari" nei giorni 20 e 21 settembre 2020;**
- **La conseguente apertura** dei medesimi plessi per il giorno **giovedì 24 settembre 2020;**
- Ai competenti uffici tecnici del Comune di Bordighera:
 - entro il **18/09/2020** di concludere ovvero di far concludere a chi di competenza le lavorazioni citate in premessa atte a garantire l'incolumità delle persone e la sicurezza (con limitazione per quanto possibile dei disagi) dei seggi e delle attività elettorali previste presso le scuole "de Amicis" e "Rodari" nei giorni 20 e 21 settembre;
 - entro il **22/09/2020**, fermo il suddetto espletamento dei lavori di sicurezza nei locali a garanzia dell'incolumità delle persone, di ultimare le lavorazioni e gli apprestamenti idonei a limitare le immissioni acustiche e i disagi rumorosi, altrimenti interferenti con le attività didattiche nelle scuole "de Amicis", "Ruffini" e "Rodari";

COMUNICA

ai sensi della legge 7 Agosto 1990, n. 241 quanto segue:

Autorità emanante: Sindaco del Comune di Bordighera.

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

Ufficio Manutenzione, in Via Meucci, 1

Responsabile del procedimento amministrativo: è il Geom. Davide Maglio – art.8 legge 7 Agosto 1990, n. 241

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

- in applicazione dell'art. 29 del D. Lgs. n.104 del 02/07/2010, per vizi di incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, Tribunale Amministrativo Regionale competente;
- in alternativa, tramite ricorso gerarchico, Prefetto di Imperia, nel termine di trenta giorni dalla data di notifica ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199.

DISPONE



Di notificare il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Manutenzione e al Responsabile del Settore Tecnico, per gli adempimenti di competenza.

Di trasmettere il presente provvedimento alla Prefettura – UTG – di Imperia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54, comma 4 del D. Lgs 267/2000.

Di pubblicare all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente.

Che la presente Ordinanza venga trasmessa:

- all'Ufficio Scolastico Regionale;
- al Ufficio Scolastico Provinciale;
- al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Bordighera;
- al Comando della Polizia Locale;
- al Comando Carabinieri di Bordighera;



IL SINDACO
Dott. Vittorio Ingenito